



# **PREFETTURA DI MANTOVA**

*Ufficio Territoriale del Governo*

FASC. 848/2020

**Mantova, data protocollo**

Al sig. Presidente della Provincia  
**MANTOVA**

Ai sigg. Sindaci dei Comuni della Provincia  
**LORO SEDI**

Ai sig. Dirigenti gli Uffici Pubblici della Provincia  
**LORO SEDI**

Ai sigg. Presidenti e Direttori  
degli enti gestori di pubblici servizi  
**LORO SEDI**

E, p.c. Al sig. Questore  
**MANTOVA**

Al sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri  
**MANTOVA**

Al sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza  
**MANTOVA**

**OGGETTO:** Nuove misure di contenimento del contagio da Coronavirus – DPCM 8.3.2020 – Prime indicazioni.

Com'è noto, sulla Gazzetta Ufficiale-Serie generale nr. 59 di oggi 8 marzo, è stato pubblicato il testo del DPCM indicato in oggetto, recante nuove disposizioni e misure per il contenimento del contagio da Coronavirus.

Nella stessa mattinata, si è riunito, in Prefettura, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, per un primo esame del nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con il quale sono state disposte nuove misure di contenimento della diffusione del coronavirus, tenuto conto dell'andamento ancora crescente dell'epidemia.

In particolare, è stato effettuato un primo approfondimento sulle disposizioni contenute nell'art. 1 del decreto, che riguarda la cd. nuova "zona rossa", in cui è compresa la Regione Lombardia.



# **PREFETTURA DI MANTOVA**

## *Ufficio Territoriale del Governo*

La caratteristica "frontaliera" della Provincia ha indotto ad esaminare le condizioni di viabilità generale, allo scopo di individuare, qualora dovesse sorgere la necessità, località di monitoraggio dei flussi in ingresso ed in uscita, con particolare riferimento ai rapporti con le aree geografiche non rientranti nelle zone rosse indicate dal decreto.

Il decreto, infatti, indica, come prima misura adottata, quella di **"evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori interessati, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute."**

Oltre, poi, alle misure strettamente sanitarie dirette ai pazienti colpiti dal contagio, tra le quali la raccomandazione di rimanere al proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali ed il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus, sono state confermate, **in relazione alle attività di sorveglianza da attivare da parte delle Forze di Polizia e, quindi, anche delle Polizie Locali**, le misure relative a:

1. **sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.** Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;
2. **sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico**, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
3. **chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;**
4. **esercizio delle attività di ristorazione e bar limitato alla fascia oraria dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;**
5. **sono consentite le attività commerciali diverse dai bar e dai ristoranti a condizione che il gestore garantisca un accesso ai luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di**



# **PREFETTURA DI MANTOVA**

## *Ufficio Territoriale del Governo*

**violazione.** In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, **le richiamate strutture dovranno essere chiuse:**

6. **nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati.** Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. **In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), le richiamate strutture dovranno essere chiuse.** La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, **con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione:**
7. **sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.**

Numerosi sono stati, nelle prime ore della mattina, i contatti della Prefettura con enti, istituzioni, associazioni di categoria e dirigenti di uffici pubblici, che hanno rappresentato dubbi e perplessità sull'applicazione delle misure, soprattutto per quanto concerne la mobilità delle persone e dei lavoratori.

Sul punto, questa Prefettura fornirà, appena possibile, tutti i chiarimenti del caso, dopo le interlocuzioni necessarie con tutti gli enti ed uffici competenti.

In linea generale, non si intravedono ostacoli, al momento, per la mobilità dei lavoratori in genere e per coloro che si muovono per motivi di salute. Resta ferma la raccomandazione ad evitare tutti gli spostamenti non seriamente motivati, in quanto le limitazioni previste sono, ovviamente, finalizzate a ridurre il rischio di diffusione del virus.

Si raccomanda, inoltre, a tutti i datori di lavoro pubblici e privati di rimodulare, senza incidere sull'efficienza delle attività produttive e non, la presenza del personale nei siti di lavoro, anche con il ricorso alle ferie anticipate o ad altri strumenti previsti dai contratti di lavoro, ciò per ridurre l'affollamento e la mobilità, garantendo però la continuità dei servizi.

A tal riguardo, si informa che la Prefettura, impegnata, nella prossima settimana, ad assicurare le misure di applicazione del decreto ed il supporto a Sindaci ed autorità sanitarie, rimarrà chiusa al pubblico a partire da martedì 10 marzo 2020, con possibilità, comunque, di accedere agli uffici solo per le pratiche urgenti e per gli appuntamenti già programmati. Restano pienamente operativi l'Unità di Crisi e l'Ufficio di Gabinetto.

Analoghe considerazioni possono farsi per il trasporto delle merci e delle forniture alle aziende ed imprese, per la cui attività il decreto non prevede sospensioni. Per tale ultimo punto sono intercorse prime valutazioni con il Presidente di Confindustria Mantova volta ad adottare, comunque, misure che riducano il rischio di contagio.



# **PREFETTURA DI MANTOVA**

## *Ufficio Territoriale del Governo*

Sarà cura di questa Prefettura rendere noti gli ulteriori approfondimenti che si potranno acquisire nelle prossime ore e giornate sull'applicazione delle misure.

**Alla riunione del Comitato è seguita poi quella dell'Unità di crisi**, allargata anche ai rappresentanti dell'Azienda ospedaliera Poma, di Areu e dell'ATS Val Padana, finalizzata a fare il punto della situazione sotto l'aspetto sanitario e di supporto agli operatori del settore.

Sono stati, in particolare, valutati alcuni aspetti, come quelli riguardanti l'estensione dell'attività dei COC (centri operativi comunali), in corso di istituzione, cui affidare importanti funzioni di "care giving" sociale nei confronti delle persone anziane e fragili presenti sul territorio, per dare loro indicazioni di comportamento in relazione al rischio di contagio.

Sul punto sono già state diramate, nella giornata di ieri, ulteriori indicazioni.

Nel rinnovare la raccomandazione volta ad assicurare, nel corrente delicato momento, il massimo impegno delle Polizie Locali nell'attività di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni previste dal nuovo Decreto, si fa riserva di ulteriori notizie e chiarimenti, rimanendo a disposizione delle S.S.I.L. per ogni necessità.



IL PREFETTO  
(BELLANTONI)